

Regolamento concernente criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso per motivi di lavoro di lavoratori stranieri extracomunitari e procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 2 ter della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale), stabilisce i criteri per la ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari, di seguito denominate quote, assegnate alla Regione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il presente regolamento stabilisce altresì le modalità per la presentazione delle domande e per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.

CAPO II

Ripartizione tra le Province delle quote di ingresso di lavoratori stranieri extracomunitari per motivi di lavoro

Art. 2

(Assegnazione e criteri di ripartizione delle quote)

1. Il Direttore del Servizio per il lavoro della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, a seguito della comunicazione relativa all'assegnazione delle quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla ripartizione delle quote tra le Province secondo i criteri previsti dai commi 2, 3 e 4 e nel rispetto delle riserve per tipologie di lavoro e di nazionalità contenute nella predetta comunicazione ministeriale, nonché delle eventuali riserve stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3.

2. Nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato stagionale, la ripartizione tra le Province di ciascuna tipologia di quota è effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) l'80 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate da ciascuna Provincia nell'anno civile precedente e le autorizzazioni complessivamente rilasciate nell'anno civile precedente;
 - b) il rimanente 20 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate nel periodo intercorso tra il giorno successivo alla pubblicazione del primo provvedimento di ripartizione di cui alla lettera a) e il 30 giugno di ciascun anno;
 - c) nel caso di assegnazioni di quote avvenute successivamente al 30 giugno, la ripartizione tra le Province di ciascuna tipologia di quota è effettuata secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate fino al giorno di comunicazione di assegnazione delle quote da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Nel caso di quote di ingresso per motivi di lavoro subordinato non stagionale, la ripartizione tra le Province delle varie tipologie di quota è effettuata in base ai seguenti criteri:
 - a) il 30 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra la popolazione attiva di ciascuna Provincia e la popolazione attiva dell'intero territorio regionale;
 - b) il rimanente 70 per cento della quota è ripartito secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del primo provvedimento di ripartizione di cui alla lettera a) ovvero nel diverso termine indicato dal medesimo primo provvedimento.
4. Il Servizio per il lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, può attribuire alle Province particolari tipologie di quote sulla base dell'ordine cronologico delle richieste di disponibilità trasmesse dalle Province medesime a seguito delle domande ad esse pervenute, nonché sulla base degli ulteriori criteri eventualmente stabiliti dalla Giunta medesima.
5. **Il provvedimento o i provvedimenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.**

Art. 3
(Riserve)

1. La Giunta regionale, ove ricorrano particolari e motivate esigenze, può stabilire, fatte salve le eventuali riserve già previste dalla comunicazione ministeriale di cui all'articolo 2, comma 1, che parte delle quote assegnate alla Regione sia riservata a determinati settori produttivi ovvero a determinate tipologie di lavoratori o di datori di lavoro determinandone la misura ed, eventualmente, la localizzazione.

Art. 4
(Compensazione delle quote)

1. Le Province, qualora ritengano che la misura delle quote loro assegnate sia superiore rispetto al fabbisogno, provvedono a dichiararne l'esubero.
2. Al fine di corrispondere alle effettive necessità del territorio, a seguito della dichiarazione di cui al comma 1, il Direttore del Servizio per il lavoro può attribuire ulteriori quote, nel limite di quelle in esubero, alle Province che ne facciano richiesta, effettuando una compensazione secondo la percentuale risultante dalla proporzione tra le domande presentate a ciascuna Provincia e le domande complessivamente presentate.
3. La compensazione può essere effettuata anche in relazione alle quote, di cui sia dichiarato l'esubero, riservate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, previa autorizzazione della medesima.

CAPO III

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro

Art. 5
(Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro per lavoratori stranieri non comunitari)

- 1. Le domande di autorizzazione al lavoro subordinato per lavoratori stranieri non comunitari devono essere presentate dai datori di lavoro ai competenti uffici della Provincia di residenza, ovvero di**

quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella in cui avrà luogo la prestazione lavorativa.

- 2. Le domande devono essere redatte utilizzando il modello predisposto dalle Province.**
- 3. Ciascuna domanda deve riguardare, pena il non accoglimento, un unico lavoratore, e la presentazione deve essere effettuata esclusivamente mediante le seguenti modalità:**
 - a) consegna a mano agli uffici individuati da ciascuna Provincia ed indicati nell'allegato A);**
 - b) spedizione postale esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da uffici postali che utilizzano macchine affrancatrici in grado di indicare giorno, ora e minuto di spedizione, pena il non accoglimento della domanda. Non sono ammesse raccomandate in forma elettronica.**
- 4. In caso di spedizione postale ciascuna domanda deve essere inoltrata con unico plico raccomandato, pena il non accoglimento della domanda medesima.**
- 5. In caso di consegna a mano di domande di autorizzazione al lavoro subordinato il soggetto che effettua la consegna non può presentare più di cinque domande per volta. L'ordine di presentazione delle singole domande, con la conseguente apposizione da parte del ricevente su ciascuna domanda della data, dell'ora e del minuto di presentazione, è determinato esclusivamente dal soggetto che effettua la presentazione medesima.**
- 6. Tutte le domande devono essere complete in ogni parte e corredate dalla documentazione indicata nell'apposito modello di domanda.**
- 7. Nel caso di domande incomplete, ovvero di documentazione incompleta o mancante, le Province richiedono, ai fini dell'accoglimento, per una sola volta, le necessarie integrazioni. Le integrazioni devono essere presentate a mano o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione.**

Art. 6

(Termine di presentazione delle domande)

- 1. Le domande di autorizzazione al lavoro devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dalle ore 8,30 del giorno successivo a quello di pubblicazione sul**

Bollettino Ufficiale della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote, o di una determinata categoria di quote, effettuato nel corso dell'anno, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 2, commi 2 lettera a), 3 lettera a) o 4.

- 2. Salvo diversa determinazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le domande di autorizzazione al lavoro possono essere presentate fino al 31 dicembre di ciascun anno.**
- 3. Ai fini del rispetto dei termini e della determinazione dell'ordine cronologico di presentazione, fanno fede:**
 - a) nel caso di consegna a mano, l'apposizione da parte dell'Ufficio competente della data con l'indicazione dell'ora e del minuto di presentazione;**
 - b) nel caso di spedizione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro a data, ora e minuto, apposto dalle macchine affrancatrici dell'Ufficio postale di spedizione.**

Art. 7

(Ordine di rilascio delle autorizzazioni al lavoro)

1. Le Province, al fine del rilascio delle autorizzazioni al lavoro, seguono il criterio cronologico di presentazione delle domande.
2. Al fine del rispetto del criterio di cui al comma 1 le domande, indipendentemente dalle modalità seguite per la presentazione, vengono ordinate secondo la data, l'ora ed il minuto di presentazione.
3. Le domande per le quali siano state richieste le integrazioni di cui all'art. 5, comma 7, mantengono la posizione derivante dalla data, dall'ora e dal minuto apposti all'atto della presentazione.
4. A parità di posizione nell'ordine cronologico, le domande sono ordinate secondo ordine crescente di età del lavoratore per cui viene richiesta l'autorizzazione. In caso di ulteriore parità, le domande sono ordinate secondo ordine alfabetico del cognome e, se necessario, del nome, del lavoratore medesimo.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 8

(Rilascio della attestazioni di disponibilità di quote per lavoro autonomo)

- 1. Le domande per il rilascio dell'attestazione di disponibilità di quote di ingresso per lavoro autonomo devono essere presentate dagli interessati ai competenti Uffici della Provincia indicati nell'allegato A) con le modalità di cui all'articolo 5, comma 3.**
- 2. Le domande devono essere presentate, pena il non accoglimento delle stesse, a partire dalle ore 8,30 del giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del primo provvedimento di ripartizione delle quote effettuato nel corso dell'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.**
- 3. Alle domande si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, e all'articolo 6, commi 2 e 3.**
- 4. Le attestazioni di disponibilità di quota sono rilasciate con le modalità previste dall'articolo 7.**

Art. 9

(Revoche)

1. Sono revocate le seguenti deliberazioni:
 - a) deliberazione della Giunta regionale n. 1015 del 28 marzo 2002;
 - b) deliberazione della Giunta regionale n. 1281 del 23 aprile 2002;
 - c) deliberazione della Giunta regionale n. 2366 del 5 luglio 2002;
 - d) deliberazione della Giunta regionale n. 2729 del 29 luglio 2002;
 - e) deliberazione della Giunta regionale n. 3471 del 10 ottobre 2002;
 - f) deliberazione della Giunta regionale n. 3527 del 18 ottobre 2002;
 - g) deliberazione della Giunta regionale n. 4427 del 19 dicembre 2002;
 - h) deliberazione della Giunta regionale n. 4428 del 19 dicembre 2002;
 - i) deliberazione della Giunta regionale n. 4504 del 30 dicembre 2002;
 - j) deliberazione della Giunta regionale n. 462 del 27 febbraio 2003;
 - k) deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 27 marzo 2003;
 - l) deliberazione della Giunta regionale n. 1939 del 5 giugno 2003;
 - m) deliberazione della Giunta regionale n. 2111 dell'11 luglio 2003.

Art. 10

(Entrata in vigore)

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.